



COMUNE DI TREDOZIO

PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA in 1^ CONVOCAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

^^^^^^

L'anno **duemilaVENTI**, addì **VENTOTTO (28)** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **20,30** nella Sala delle adunanze, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, all'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
VIETINA SIMONA		X(A.G.)
BASSETTI MICHELE	X	
BOSI LORENZO	X	
ROSSI NICOLA	X	
SAMORI' SILVIA	X	
FABBRI CINZIA	X	
RICCI FAUSTO	X	
BENEDETTI OLIVIERO		X(A.G.)
ROSSI ANDREA	X	
VERSARI CARLO	X	
CAVINA MIRKO	X	
	9	2

(**) Entrato nel corso della seduta consiliare (*) Uscito nel corso della seduta consiliare

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. ROBERTO ROMANO** .

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il sig. **LORENZO BOSI - ViceSindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

A scrutatori della votazione vengono designati i Signori: Bassetti Michele, Ricci Fausto e Cavina Mirko.

Relazione sul presente punto all'odg il ViceSindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

1. l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
2. l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 23/12/2019 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU, così come deliberate con atto C.C. 7/2014 per l'anno 2015:

- aliquota ridotta per abitazioni principali ed equiparate (ex lege e per regolamento comunale) classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, pari allo 0,35 per cento;
- aliquota ridotta per i fabbricati di categoria C1-C3-C4, da D1 a D4 e da D6 a D9, purché effettivamente destinati all'esercizio di attività economiche, commerciali, industriali e artigianali, pari allo 0,8 per cento;
- aliquota per le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti, pari allo 1,06 per cento.

Dato atto inoltre che con medesima delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 23/12/2019 sono state **confermata** l'ulteriore riduzione concessa per l'anno 2019: aliquota ridotta per i fabbricati di categoria C1-C3-C4, da D1 a D4 e da D6 a D9, purché effettivamente destinati all'esercizio di **nuove attività economiche**, commerciali, industriali e artigianali, pari allo 0,5 per cento, intendendo per nuove attività economiche quelle insediate nel territorio comunale, anche se già avviate, con decorrenza dall'annualità 2020. La riduzione ha effetto per n. 3 annualità ed opera nei confronti del soggetto passivo che utilizzi l'immobile per l'avvio di nuove attività imprenditoriali o di unità locali operative che producano nuova occupazione;

Dato atto inoltre che con medesima delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 23/12/2019 si è deliberata la riduzione al 50% della base imponibile dell'IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 23/12/2019 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote TASI:

- aliquota pari a zero per mille per le abitazioni principali, e relative pertinenze (così come definite dall'art.13 comma 2 del D.L.201/2011) e per le fattispecie assimilate ai sensi di legge e del vigente regolamento per l'applicazione dell'IMU;
 - aliquota del 3,3 per mille per le abitazioni principali nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU;
- ★ al soggetto passivo spetta una detrazione per abitazione principale in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue:

↳ Importo rendita catastale unità abitativa	↳ Detrazione euro
↳ Da 0 a 357,14	↳ 70
↳ Da 357,15 a 394,16	↳ 50
↳ Oltre 394,16	↳ 0

- ★ ai soggetti passivi di cui al punto precedente spetta un'ulteriore detrazione pari a 25 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni fiscalmente a carico, residente e dimorante nell'abitazione principale, fino ad un massimo di 75 euro (nr. 3 figli)

★ nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, (casi previsti dall'articolo 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011), la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore.

- Aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DL n. 557 del 1993; nel caso in cui il fabbricato sia occupato da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 30% dell'imposta complessivamente dovuta per l'immobile. La restante parte è a carico del possessore.
- Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

Considerato che all'art. 1 la legge n. 160/2019 dispone:

al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti

non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 282.740,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 57.774,03.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con la conferma delle aliquote in vigore nel 2019, già deliberate per l'anno 2020;

RICHIAMATO il vigente "Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Municipale Propria IMU", approvato dal Consiglio in data odierna;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000;

Con votazione UNANIME e PALESE,

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di **approvare** le seguenti aliquote imu per l'anno 2020:
 - aliquota ridotta per abitazioni principali ed equiparate (ex lege e per regolamento comunale) classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, pari allo 0,6 per cento;
 - aliquota ridotta per i fabbricati di categoria C1-C3-C4, da D1 a D4 e da D6 a D9, purché effettivamente destinati all'esercizio di attività economiche, commerciali, industriali e artigianali, pari allo 0,8 per cento;
 - aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DI n. 557 del 1993
 - aliquota 0,25 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
 - aliquota per le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti, pari allo 1,06 per cento;
2. Di **confermare** l'ulteriore riduzione già concessa per l'anno 2020: aliquota ridotta per i fabbricati di categoria C1-C3-C4, da D1 a D4 e da D6 a D9, purché effettivamente destinati all'esercizio di **nuove attività economiche**, commerciali, industriali e artigianali, pari allo 0,5 per cento, intendendo per nuove attività economiche quelle insediate nel territorio comunale, anche se già avviate, con decorrenza dall'annualità 2020. La riduzione ha effetto per n. 3 annualità ed opera nei confronti del soggetto passivo che utilizzi l'immobile per l'avvio di nuove attività imprenditoriali o di unità locali operative che producano nuova occupazione;
3. Di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
 - per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
4. Di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari;
5. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

6. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 16 novembre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione UNANIME e PALESE,

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione:

Il Responsabile area finanziaria

D.ssa Nadia Castelli

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 considerato che la presente proposta di deliberazione:

- non necessita di copertura finanziaria;
 ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
ha espresso parere favorevole sulla regolarità contabile

Il Responsabile area finanziaria

D.ssa Nadia Castelli

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Sig.Lorenzo Bosi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Roberto Romano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Lì, **19.10.2020**

Il Responsabile
F.to Baroni Paola

-
-
- La presente deliberazione viene trasmessa al Prefetto, ai sensi dell'art.135, comma 2 del T.U.Enti Locali (D.Lgs.n.267/2000)

Lì,

Il Responsabile
Baroni Paola

=====

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì **19.10.2020**

Il Responsabile
Baroni Paola

=====

La suestesa deliberazione:

X E' immediatamente eseguibile (art.134 c.4 D.Lgs.n.267/2000)

X E' divenuta esecutiva il **29.10.2020** ai sensi dell'art.134 , c.3, D.Lgs.n.267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE